



COMUNE DI CERDA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

I° SETTORE- Affari Generali ed Istituzionali
– Ufficio Contenzioso-

RELAZIONE-PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 267/00, nei confronti del sig. Sceusa Angelo nel giudizio vertente contro il Comune di Cerda avanti al TAR, Sicilia- Palermo, (Reg. Prov. Coll. n. 1421/2024), definito con sentenza N. 417/2024.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- **Con** ricorso rubricato al REG. PROV. COLL. N. 1421/2024, fatto notificare a questo Ente in data 5/03/2024, con prot. n. 3356 del 06/03/2024, il sig. Sceusa Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Ardito, ha impugnato i provvedimenti emessi dal Comune di Cerda, in particolare la nota prot. n. 288 del gennaio 2024 dell'Ufficio di Polizia Municipale e l'Ordinanza n. 39 del 21/11/2022 del Sindaco del Comune di Cerda, nonché gli altri provvedimenti presupposti e consequenziali;
- **Con** l'impugnativa di cui sopra, proposta nei confronti del Comune di Cerda, dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore " STENIO" di Termini Imerese e del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il ricorrente chiedeva l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, della illegittima occupazione dell'area di sua proprietà, sita nel Comune di Cerda, realizzatasi in conseguenza della delimitazione di uno spazio destinato a parcheggio, nonché dell'apposizione in corrispondenza della stessa di un segnale stradale di sosta vietata, riservata ai veicoli al servizio dei soggetti diversamente abili;
- **Il** Comune di Cerda non si è costituito in giudizio nel ricorso in epigrafe contrassegnato;
- **Con** pec del 06/05/2024, prot. n. 6398, l'avv. Giuliana Ardito trasmetteva la sentenza n. 417/2024 emessa a definizione del ricorso proposto dal Sig. Sceusa Angelo, con la quale il TAR per la Sicilia (Sezione Prima), accoglieva il suddetto ricorso e per l'effetto annullava i provvedimenti impugnati, condannando il Comune di Cerda al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidati in €. 1.500,00 , oltre oneri accessori e refusione del contributo notificato;
- **Con** successiva pec, prot. n. 6357 del 06/05/2024, il legale sopra nominato, in riferimento alla sentenza in oggetto, invitava il Comune di Cerda a darVi esecuzione e, quindi:
 1. a ripristinare lo stato dei luoghi sull'area di proprietà del sig. Sceusa, mediante rimozione del segnale stradale di sosta vietata ed eliminazione della delimitazione (con linea di color giallo) dello spazio destinato a parcheggio;
 2. al pagamento delle spese legali nella misura di €. 2.444,00, secondo la specifica che segue:
 - Onorari: Euro 1.500,00;
 - Spese Generali ex art. 13 (15% su onorari): Euro 225,00
 - Cassa Avvocati (4%): Euro 69,00
 - Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 : Euro 750,00;
- **Con** successiva pec del 23/05/2024, prot. n. 7326, l'avv. Giuliana Ardito, tornava a scrivere sulla suddetta questione, sollecitando questa Amministrazione al pagamento delle somme liquidate in sentenza, così come da superiore specifica, rappresentando che, in caso di persistente, ulteriore e mancato adempimento nel termine di gg. 20 dal ricevimento della stessa, avrebbe notificato ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., con richiesta di condanna dell'Amministrazione

alla corresponsione delle ulteriori somme che il suo assistito avrebbe dovuto sostenere per la proposizione del giudizio di esecuzione, oltre che dei danni conseguenti;

- **Con** pec istituzionale del 24/05/2024, si riscontrava la nota pec di cui sopra, assicurando il legale sopra nominato che si sarebbe proceduto alla liquidazione delle spese liquidate in sentenza;
- Con nota interna, ns. prot. n. 7587 del 29/05/2024, in considerazione del documento di bilancio di previsione 2024/2026 in corso di perfezionamento, veniva richiesto al Responsabile del II Settore, la previsione dello stanziamento di €. 2.444,00 sul redigendo bilancio, al fine di non incorrere in ulteriori spese;
- **Con** ulteriore e successiva pec del 02/10/2024, prot. n. 13396 del 02/10/2024, il legale del sig. Sceusa, facendo seguito ai solleciti precedenti del 3 e 23 maggio 2024, diffidava l'Amministrazione al pagamento delle somme di cui in sentenza nel termine di 10 gg., pena la proposizione del ricorso per ottemperanza innanzi al Tars, Palermo, con richiesta di condanna del Comune alla corresponsione delle ulteriori somme nel frattempo maturate a causa dell'omesso pagamento, nonché di quelle dovute per ottenere coattivamente l'esecuzione della sentenza, e per l'accertamento delle responsabilità dell'omesso pagamento;

Considerato che l'Ufficio proponente assicurava per le vie brevi l'avv. Giuliana Ardito sull'adempimento di cui sopra, non appena l'Amministrazione avrebbe adottato il documento di bilancio 2024/2026;

Preso atto che con deliberazione di C.C. n. 40 del 21/10/2024, esecutiva ope legis, è stato approvato il testo definitivo del bilancio di previsione 2024/2026;

Evidenziata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, pena la proposizione del ricorso di ottemperanza al TARS, Palermo, con tutte le conseguenziali responsabilità del caso e le ripercussioni economiche in danno dell'erario;

Atteso che:

- la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio;
- nella fattispecie trattasi di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 267/00;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun apprezzamento discrezionale è lasciato all'Organo consiliare che, con l'adozione della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso opporsi al pagamento del relativo debito (Corte dei Conti Sicilia – Sezione riunite in sede consultiva – delibera n. 2 del 23/02/2005);
- il compito demandato al Consiglio Comunale è unicamente quello di accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dalla norma, di individuare le risorse per farvi fronte e di accertare le cause che lo hanno originato;
- la natura della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato fuori dallo stesso e sul cui contenuto l'Ente non può incidere;
- è pertanto necessario adottare il seguente provvedimento di riconoscimento della somma di cui sopra pari ad € 2.444,00, previa approvazione del consiglio comunale;

Richiamato il disposto di cui all'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/00, il quale testualmente recita:

“Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Ritenuto, dunque, debba procedersi al riconoscimento di legittimità del debito f.b. in favore del Sig. Sceusa Angelo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, per l'importo complessivo di 2.444,00, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00;

Dato atto che:

- con deliberazione di C.C. N. 40 del 21/10/2024, esecutiva ope legis, l'Ente ha approvato il testo definitivo del documento di bilancio 2024/2026;
- la somma necessaria al pagamento del debito in oggetto viene imputata e trova copertura al codice di bilancio 01.11-1.10.99.99.999, cap. 7110 "Oneri Straordinari della gestione corrente – Altri servizi generali", del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024;
- il mancato e/o ritardato adempimento nei termini contenuti nella sentenza in parola comporterebbe un grave danno all'Ente, stante gli obblighi in capo allo stesso ai sensi e per gli effetti derivanti dalla esecutività del titolo;

Rilevato che sussistono nel caso in specie i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto, ossia:

1. la riconducibilità ad una delle ipotesi individuate dall'art. 194, co. 1, del Dlgs. 267/00;
2. la certezza, cioè la esistenza di una obbligazione a dare, inevitabile per l'ente;
3. la liquidità, cioè che sia individuato il soggetto creditore, che il debito sia definito nel suo ammontare e che l'importo sia determinato o determinabile;
4. l'esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Ravvisata la necessità di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento, stante la necessità di compiere atti indifferibili ed urgenti;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e successive modifiche e integrazioni;
- il principio concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 5.2 lett. h) (allegato 4.2 del D. lgs. n. 118/2011);
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

1. **Di Riconoscere** la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.e.ii, la somma di complessivi €. 2.444,00 in favore del sig. Sceusa, quale importo dovuto in esecuzione della sentenza n. 421/2024 emessa dal Tribunale Regionale per la Sicilia, Palermo, nel ricorso proposto contro il Comune di Cerda rubricato al N. REG. PROV. COLL. 1421/2024;
2. **Di Dare atto** che la partita debitoria di €. 2.444,00 graverà sul cap. 7110 "Oneri Straordinari della gestione corrente – Altri servizi generali", cod. bilancio 01.11_1.10.99.99.999 del bilancio 2024/2026, esercizio 2024;
3. **Di Dare atto** altresì che il riconoscimento del presente debito non comporta acquiescenza ma mero atto di adempimento alla sentenza emessa dal TAR per la Regione Sicilia, Palermo (Sezione Prima) nel ricorso di cui sopra;
4. **Di Demandare** al Responsabile del I Settore, l'adozione degli atti necessari e consequenziali al presente atto;
5. **Di Trasmettere** il presente provvedimento alla competente Sezione giurisdizionale della Corte della Conti per la Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002;
6. **Di rendere** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, stante la necessità di compiere atti indifferibili ed urgenti.

Cerda, li 06 NOV. 2024



Il Responsabile del Procedimento
Giuseppina La Spesa





COMUNE DI CERDA

CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

Allegato alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 267/00 nei confronti del sig. Sceusa Angelo nel giudizio vertente contro il Comune di Cerda avanti al TAR, Sicilia- Palermo, (Reg. Prov. Coll. n. 1421/2024), definito con sentenza n. 417/2024.

PARERE del Responsabile del I Settore – Affari Generali ed Istituzionali- Contenzioso

(Art. 12, comma 1 – L.R. 30/2000)

Si Esprime Parere Favorevole.

Cerda li 06 NOV 2024

Il Responsabile del I Settore
(Antonina I. Iudicello)



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00621360825

Fax 091- 8999778

SETTORE II
Servizio Economico Finanziario

Oggetto: “ Riconoscimento D. F. B. ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs 267/00, nei confronti del Sig. Sceusa Angelo nel giudizio contro il Comune di Cerda avanti al TAR Sicilia – Palermo (reg. prov. Coll n. 1421/2024) definito con sentenza n.417/2024)

PARERE del Responsabile dell’Ufficio – In ordine alla regolarità contabile
(Art.12 comma 1° - L. R.. 30/2000)

Si Esprime Parere Favorevole, dando atto che la spesa potrà essere regolarizzata con imputazione sul cap. 7110 “ Oneri Straordinari della Gestione Corrente ” P.F. 01.11- 1.10.99.99.999 del bilancio 2024-2026, gestione 2024.

Cerda li 18/11/2024

Il Responsabile del settore Finanziario
(Rag. Salvatore Federico)





COMUNE DI CERDA

Provincia di Palermo

**Parere del Revisore Unico su
riconoscimento debito fuori bilancio
giudizio Sceusa Angelo c/ Comune di
Cerda**

Il Revisore Unico

Dott. Danilo Ambra

Comune di Cerda
Revisore Unico
Verbale n. 103 del 20 novembre 2024

Il sottoscritto revisore unico del Comune di Cerda

visti

- la richiesta pervenuta a mezzo pec in data 18/11/2024 con la quale si chiede di esprimere il parere – ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, del D.lgs. 267/2000 – sul riconoscimento di debiti fuori bilancio per le spese liquidate con la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 417/2024 del 09/04/2024 che ha condannato il comune di Cerda al pagamento delle spese di lite in favore dell’attore Sig. Angelo Sceusa, annullando i provvedimenti impugnati dallo stesso:

- provvedimento dell’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Cerda di cui alla nota prot. n. 288 del 05/01/2024;

- ordinanza n. 39 del 21/11/2022 del Sindaco del Comune di Cerda;

- la documentazione relativa a detto procedimento;

- il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l’articolo 194;

- la deliberazione n. 27/Sez.Aut/2019/QMIG della Corte dei Cont, sezione Autonomie, “*Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rinvenienti da sentenze esecutive di cui all’art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL*, che enuncia il principio di diritto “Il pagamento di un debito fuori bilancio rinveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’Ente della relativa deliberazione di riconoscimento”;

rilevato che

- trattasi di riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 267/2000, per un importo di euro 2.444,00 relativo a spesa corrente, così dettagliato:

- € 1.500,00 onorari;

- € 225,00 spese generali;

- € 69,00 Cassa Avvocati 4%

- € 650,00 spese esenti ex art. 15, DPR 633/72

- Il suddetto debito trova copertura nel Bilancio 2024 in quanto la somma necessaria per la copertura del debito suindicato trova capienza con imputazione al Cap. 7110 “Oneri straordinari della gestione corrente;

tenuto conto

- dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000:

esprime

il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. N.267/2000, nei confronti del Sig. Sceusa Angelo nel giudizio vertente contro il Comune di Cerda avanti al TAR Sicilia – Palermo. (Reg. Prov. Coll. N. 1421/2024), definito con sentenza n. 417/2024.

Raccomando all’Ente di trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 – il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla Competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti.

Cerda, 20 novembre 2024

Il revisore Unico

Dott. Danilo Ambra

